

N. 927

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, SALVI, BARBIERI, BONAVITA,
DE LUCA Michele e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Norme in materia di politiche attive del lavoro
e di formazione professionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge parte da una valutazione estremamente preoccupata della drammatica crisi del lavoro nel nostro Paese.

La disoccupazione, in Italia, è considerata il primo e più grave problema dal 51,6 per cento degli italiani. Essa è praticamente concentrata nel Mezzogiorno.

Appare del tutto evidente che ritenere che la spontaneità della crescita possa risolvere una così rilevante questione economica e sociale, è illusorio e sbagliato.

Il mercato non basta.

Noi pensiamo che il problema dell'occupazione possa essere credibilmente e seriamente affrontato e, forse, avviato a soluzione se lo Stato sarà capace di progettare una crescita di tipo nuovo, in grado cioè di generare nuovo lavoro e nuova ricchezza.

Lo scopo, dunque, del presente disegno di legge è quello di indicare un metodo e di proporre un fine alle scelte di indirizzo che lo Stato e le regioni possono compiere definendo nuove norme in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale.

Crediamo che le politiche economiche e di bilancio, lungi dal ripercorrere vecchie strade, possano e debbano porsi obiettivi e prefigurare scelte che impegnino le forze economiche e sociali e le forze politiche di governo e di opposizione, in uno sforzo straordinario ed eccezionale volto ad affrontare i problemi dell'occupazione e a creare lavoro.

Per il perseguimento di questi obiettivi noi riteniamo che il documento di programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale dello Stato possano costituire i due strumenti essenziali.

E tuttavia pensiamo che un ruolo fondamentale possano e debbano svolgere anche le regioni cui spettano compiti molto importanti per sostenere la crescita e il lavoro.

Attribuire allo Stato e alle regioni la responsabilità di compiere una valutazione

sullo stato dell'occupazione e indicare i mezzi, le scelte, i vincoli da porre per affrontare e cercare di avviare a soluzione la disoccupazione nel nostro Paese, ci sembra una scelta dettata dalla ampiezza del fenomeno, dalla sua gravità sociale e dalla necessità di un intervento deciso per creare lavoro. Noi riteniamo che l'occupazione dovrebbe essere considerata un dovere sociale. E pensiamo che la creazione di posti di lavoro dovrebbe costituire un vincolo da porre alle politiche economiche e di bilancio e non un risultato degli incentivi alla crescita, per cui ne derivi che, se c'è, bene, se non c'è, pazienza.

Questa concezione del governo del Paese e delle possibilità di far fronte al più grave danno sociale che una parte dell'Italia vive, trova la sua piena validità in riferimento alla situazione meridionale.

È nel Sud che si concentra la massa dei senza lavoro. Ma è anche al Sud che, insieme a miserie e povertà indicibili, convivono con uno stato della pubblica amministrazione spesso fatiscente, si concentrano anche straordinarie risorse ambientali e culturali, storiche e scientifiche, umane e materiali, imprenditoriali e del lavoro.

In altre parole uno straordinario patrimonio che attende di essere usato e valorizzato, cioè speso nella crescita del Paese.

Ma per perseguire questo disegno, che è praticabile e credibile, servono certamente grandi risorse. Ma soprattutto occorre una straordinaria capacità innovativa nel progettare il futuro del Paese, per farlo crescere davvero, in modo nuovo e moderno, coniugando cioè diritti e bisogni da soddisfare nella comunità meridionale, con interessi e potenzialità da impegnare nella comunità nazionale.

È sempre più evidente che la drammatica crisi occupazionale del nostro Paese non è risolvibile né con un vecchio statalismo, che ignori la crisi finanziaria dello Stato e le sue difficoltà di gestione diretta, né con un

cieco affidamento sulle capacità autoregolatrici del mercato.

Lo Stato può e deve esercitare un ruolo attivo di indirizzo nelle politiche del lavoro, modulando gli interventi sulla base delle specifiche caratteristiche dei mercati del lavoro a livello regionale, e quindi in sinergia con le regioni e gli enti locali minori. Il presente disegno di legge interviene dunque in cinque direzioni di fondo:

a) responsabilizzare le istituzioni della programmazione, Governo e Parlamento, giunte e consigli regionali. A tal fine occorre qualificare, a livello centrale, il Documento di programmazione economico-finanziaria (articolo 1, comma 1) e il rendiconto generale dello Stato (articolo 2) più in termini di indirizzi strategici che contabili e, a livello regionale, organizzare i programmi pluriennali di formazione professionale nella medesima direzione anche attraverso una puntuale presa d'atto dei risultati (articolo 5);

b) rinnovare il sistema di formazione professionale. In una società in cui impieghi e nozioni si trasformano velocemente, il sistema di formazione deve superare la visione tradizionale di inserimento in una specifica attività lavorativa. Esso deve muovere verso forme più puntuali di formazione del cittadino nella transizione dalla scuola al mondo del lavoro permanente e ricorrente (articolo 3);

c) dare vita ad un vero Stato regolatore, anche in materia lavoristica, attraverso il sistema flessibile delle autorità amministrative indipendenti. È istituita così un'autorità per la qualità della formazione permanente e ricorrente e per la valutazione delle iniziative di formazione professionale capace di seguire il decisivo accrescimento delle iniziative in materia (articolo 4);

d) proseguire nella proficua linea di una concertazione con le parti sociali in coerenza con gli accordi del luglio 1993. Sviluppare la linea dei patti territoriali, che definiscono le finalità di finanziamento per le attività di promozione dello sviluppo locale, stabiliscono i criteri di accesso ai fon-

di strutturali, delimitano i contratti di programma, indicano le esigenze di formazione e reclutamento per raggiungere livello di qualità nelle prestazioni della pubblica amministrazione, indicano gli strumenti e le procedure per iniziative produttive locali e di lavori socialmente utili, programmano gli interventi nei settori del credito delle telecomunicazioni e delle fonti di energia (articoli 6 e 7). È creato un comitato di coordinamento che raccordi i rappresentanti degli interessi con le varie realtà del sistema formativo in modo da garantire una gestione integrata dei rapporti tra sistema formativo e mondo del lavoro (articolo 1, comma 2);

e) superare l'uniformità e la distribuzione a pioggia dei benefici pubblici selezionando rigorosamente le destinazioni degli incentivi. Essi sono diretti alla formazione professionale nelle aree di crisi occupazionale e in quelle in ritardo di sviluppo (articolo 8), alla realizzazione di sportelli comunali multifunzionali per l'occupazione giovanile nelle medesime realtà (articolo 9). Nel contempo è programmato il riequilibrio dei sistemi amministrativi delle aree depresse (articolo 10); sono previsti prestiti d'onore per l'avvio dell'esercizio di attività professionali (articolo 11); è disciplinato un regime fiscale sostitutivo per i giovani che iniziano attività imprenditoriali dirette alla produzione di beni e di servizi (articoli 11-15).

In tutta l'Europa si è alla ricerca di puntuali soluzioni che consentano di collegare sviluppo economico, coesione sociale e diritti sociali. Riteniamo, con le cinque direzioni offerte, di dover tentare di percorrere un tratto di strada opportuno e necessario in fedeltà creativa e non retorica al fondamento lavoristico che la Costituzione repubblicana ha posto al suo primo articolo. Se vogliamo trasmettere la vitalità di quell'ispirazione ideale non possiamo abbandonare larga parte delle fasce giovanili del Paese, soprattutto in alcune aree depresse del Paese, ad una mancanza di prospettive negativa per sé e per il Paese tutto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Programmazione finanziaria e di bilancio
e politica dell'occupazione)*

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve indicare l'analisi dello stato dell'occupazione e dei fattori di crisi nei vari settori produttivi e nelle diverse aree territoriali, nonché le linee di tendenza del mercato del lavoro e gli strumenti finanziari, legislativi e amministrativi per lo sviluppo dell'occupazione, quale obiettivo prioritario dell'indirizzo di Governo, compresi gli interventi diretti:

a) a favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro;

b) a promuovere nuovi spazi per iniziative imprenditoriali e attività produttive nei servizi di sicurezza sociale;

c) a realizzare politiche di promozione di nuovi regimi di orario di lavoro e di gestione consapevole del ciclo di vita;

d) a garantire una gestione integrata dei rapporti tra sistema formativo e mercato del lavoro.

2. Per adempiere alla finalità di cui al comma 1, il Governo istituisce, con apposito regolamento da emanare ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un comitato di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da rappresentanti delle regioni, dei sindacati maggiormente rappresentativi, delle associazioni degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti.

Art. 2.

*(Rendiconto generale dello Stato
e formazione professionale)*

1. In occasione della presentazione del rendiconto generale dello Stato, di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti, a livello statale e regionale, con le politiche perseguite in materia di occupazione e di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di particolari interventi agevolativi.

Art. 3.

(Oggetto della formazione professionale)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è sostituito dal seguente:

«Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico diretto ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti:

a) alla formazione professionale di base avente come obiettivo principale la formazione dei cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico;

b) all'inserimento professionale in raccordo con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

c) alla formazione permanente e ricorrente».

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale garantisce la qualità della formazione erogata e la validità dei risultati raggiunti.

3. Le regioni programmano l'offerta formativa secondo le priorità individuate nel territorio di competenza.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, riconduce ad un processo unitario di programmazione e di valutazione le politiche formative, armonizzando i ruoli dell'università, della scuola e del sistema di formazione professionale.

5. Il Comitato nazionale della formazione professionale di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 aprile 1995, svolge un ruolo consultivo obbligatorio rispetto alla formulazione dei piani di sviluppo nazionali e regionali.

Art. 4.

(Formazione permanente e ricorrente)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Autorità per la qualità della formazione permanente e ricorrente)*. - 1. È istituita l'Autorità per la qualità della formazione permanente e ricorrente e per la valutazione delle iniziative di formazione professionale.

2. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) emana indirizzi per le attestazioni finali conseguibili nelle iniziative regionali di formazione permanente e ricorrente;

b) certifica i risultati dei programmi nazionali e regionali di formazione professionale sulla base di indicatori certi e misurabili e secondo rilevazioni ufficiali relative ai fabbisogni formativi;

c) indica le priorità dei successivi programmi nazionali e regionali quantificandone l'impatto ed i risultati previsti, ivi comprese le stime del fabbisogno amministrativo-finanziario e le possibili coperture di bilancio.

3. L'Autorità è composta da cinque esperti nominati dai Presidenti delle Camere, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, scelti fra persone di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze dell'Autorità. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali per la realizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1997, si provvede a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

(Ruolo del consiglio e della giunta regionale per lo sviluppo dell'occupazione)

1. L'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Organizzazione delle attività)*. -
1. Al fine di attuare la potestà in materia di orientamento e di formazione professionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, udito il parere del Comitato nazionale della formazione professionale, predispongono programmi pluriennali che individuino le azioni formative e di orientamento, rispetto alle quali le province, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, sulla base delle specifiche necessità territoriali, ad individuare i profili professionali rispetto ai quali attivare iniziative formative, e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

2. Per la predisposizione dei programmi pluriennali:

a) la giunta regionale, prima della sessione di bilancio, presenta annualmente un rapporto conoscitivo sullo stato dell'occupazione nella regione, individuando le linee di tendenza emergenti e i fattori di crisi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, in accordo con la

vocazione produttiva di ogni singola regione;

b) il consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, individua annualmente gli strumenti finanziari, legislativi ed amministrativi per lo sviluppo dell'occupazione, quale obiettivo prioritario dell'attività della regione. Nella stessa sede il consiglio verifica la congruenza delle linee adottate dalla giunta regionale rispetto ai programmi realizzati e al rapporto conoscitivo di cui alla lettera a).

3. Il programma pluriennale è approvato dal consiglio regionale e pubblicato sul bollettino regionale.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sono altresì pubblicati i bandi pubblici ed è quindi consentita la presentazione dei progetti formativi.

5. Un protocollo d'intesa fra la regione, le amministrazioni provinciali, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le procedure atte alla concreta attivazione del piano.

6. Il consiglio regionale, su proposta della giunta formulata sulla base dei dati dell'osservatorio del mercato del lavoro, approva i piani annuali di aggiornamento del programma pluriennale, specificando i contenuti delle attività formative, le attività da delegare, l'ammontare delle risorse disponibili».

Art. 6.

(Contenuti dei patti territoriali)

1. I patti territoriali, attraverso la concertazione dei soggetti pubblici e privati locali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 sono ispirati ai seguenti obiettivi:

a) definiscono le modalità di finanziamento per le attività di promozione dello sviluppo locale;

b) stabiliscono i criteri di accesso ai fondi strutturali;

c) delimitano i contratti di programma;

d) indicano le esigenze di formazione e di reclutamento al fine di raggiungere livelli di qualità nelle prestazioni della pubblica amministrazione;

e) indicano gli strumenti e le procedure per l'attuazione di iniziative produttive locali e di lavori socialmente utili;

f) programmano gli interventi nei settori del credito, delle telecomunicazioni e delle fonti di energia;

g) stabiliscono criteri e modalità degli interventi mirati per le attività prioritarie per lo sviluppo locale.

Art. 7.

(Patti territoriali e formazione professionale)

1. La partecipazione degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si effettua anche attraverso i patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 8.

(Incentivazione delle iniziative di formazione professionale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è inserito il seguente:

«Spetta altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro delle finanze, la definizione triennale di un sistema di incentivazione delle imprese collettive ed individuali ai fini delle iniziative di formazione professionale attraverso misure di deducibilità fiscale per le spese sostenute nella realizzazione di tali attività. Il sistema deve essere prioritariamente indirizzato ad aree di crisi occupazionale e ad aree in ritardo di sviluppo. L'applicazione delle norme di cui all'articolo 9 del decre-

to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative al triennio 1993-1995, è estesa al triennio 1996-1998».

Art. 9.

(Sportelli multifunzionali comunali)

1. Nelle aree di crisi occupazionale e nelle aree in ritardo di sviluppo lo Stato incentiva la realizzazione di sportelli comunali multifunzionali per l'occupazione giovanile ai fini della diffusione di informazioni e della predisposizione di forme di assistenza per l'avvio all'esercizio di attività professionali ed imprenditoriali di cittadini con meno di trentadue anni, ivi compreso il disbrigo delle pratiche connesse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 1996, si provvede a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Riequilibrio dei sistemi amministrativi delle aree depresse)

1. Per il triennio 1996-1998, il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un piano di riequilibrio dei sistemi amministrativi a favore delle aree depresse individuate dalla Commissione dell'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il piano deve prevedere l'assunzione, con la realizzazione di un concorso unico nazionale, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con il contributo del centro di formazione e studi di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativamente alla selezione, alla formazione e all'assistenza, al primo inserimento nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993 e dell'articolo 18 della citata legge n. 104 del 1995, di cento dirigenti e trecento funzionari per l'anno 1996, di duecento dirigenti e quattrocento funzionari per l'anno 1997, di trecento dirigenti e cinquecento funzionari per l'anno 1998.

2. Il personale selezionato ai sensi del comma 1 resta in servizio per almeno otto anni nelle aree depresse del Paese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 360 miliardi, di cui 75 miliardi relativi all'anno 1996, 120 miliardi all'anno 1997 e 165 miliardi all'anno 1998, si provvede, per il triennio 1996-1998, a carico del capitolo 9012 del Ministero del tesoro, per il 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Prestiti d'onore per l'avvio dell'esercizio di attività professionale)

1. Ai soggetti di età inferiore a trentadue anni in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse all'avvio dell'esercizio di attività professionali.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi entro tre anni dalla concessione. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.

Art. 12.

*(Ruolo dello Stato e delle regioni
nella concessione dei prestiti d'onore)*

1. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito disciplinano:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

2. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero del tesoro un Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore per l'avvio dell'esercizio di attività professionale. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Soggetti interessati al regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive)

1. Il regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 14 compete per le nuove iniziative produttive intraprese dai soggetti di età inferiore a trentadue anni che iniziano l'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

Art. 14.

(Modalità del regime sostitutivo)

1. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 1, il limite di lire 300 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

Art. 15.

(Limitazioni all'utilizzo del regime sostitutivo di iniziative in forma associata)

1. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 13, qualora ne facciano richiesta in sede di inizio dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui all'articolo 13. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico, agli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o vi subentrano;

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.

